



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

Via Cavour n. 37 – 21050 Saltrio (VA) * Tel.n. 0332/486166 – Fax n. 0332/486178
sito internet: www.comune.saltrio.va.it * E-mail: saltrio@comune.saltrio.va.it
P.E.C.: comune.saltrio.va@legalmail.it - Codice fiscale/P. I.V.A. 00560460123

Protocollo numero e data assegnato dal sistema

Saltrio, li 14 aprile 2026

Ai Responsabili dei Servizi
Ai RUP
e p.c. Al Sig. Sindaco

SEDE

OGGETTO: Il ciclo tecnico-realizzativo degli appalti pubblici e le sue connessioni con il ciclo finanziario. Direttiva di indirizzo e coordinamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE – RPTC

Premesso che con la presente direttiva, adottata nell'esercizio dei poteri di sovrintendenza e coordinamento dei Responsabili che la legge assegna al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, si forniscono indicazioni operative in ordine al corretto allineamento tra il ciclo tecnico-realizzativo dei contratti pubblici, disciplinato dall'art. 21 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), e il ciclo finanziario, governato dai principi contabili applicati allegati al d.lgs. n. 118/2011, come da ultimo novellati dal D.M. 10.10.2024 e dall'art. 1, comma 660, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Evidenziato che:

- il corretto allineamento dei due cicli costituisce il presupposto indispensabile per garantire la tempestività della provvista finanziaria in funzione del risultato che si intende raggiungere con l'investimento programmato, nell'ottica della riduzione dei tempi di pagamento e, più in generale, del principio del risultato che informa l'intera disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 1 d.lgs. n. 36/2023).
- il cronoprogramma dell'intero ciclo tecnico-realizzativo non costituisce, in questo quadro, un mero adempimento formale, bensì uno strumento essenziale attraverso il quale è possibile monitorare la coerenza e la continuità delle fasi del ciclo di vita del contratto, garantendo il tempestivo avanzamento della spesa pubblica nel rispetto degli equilibri di bilancio.

EMANA

la presente direttiva operativa, vincolante per tutti i responsabili di servizio e i RUP dell'Ente coinvolti nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

Si invitano i Responsabili dei Servizi e i RUP ad approfondire il contesto normativo di riferimento per una corretta applicazione della disciplina vigente, attenendosi a quanto indicato nella presente direttiva.

Si raccomanda dunque ai responsabili il puntuale rispetto delle disposizioni in materia, sia in merito al contenuto e alla motivazione degli atti, sia in relazione ai termini procedurali ed anche al puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione.

a) Il ciclo tecnico-realizzativo: struttura, fasi e obblighi procedurali

a.1) La programmazione come atto abilitante l'iscrizione in bilancio

L'art. 37 del codice dei contratti pubblici impone alle stazioni appaltanti di procedere all'inserimento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici (PTLP) e nel Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi (PTBS) di tutti gli interventi di importo pari o superiore rispettivamente ad € 150.000 e ad € 140.000, quale condizione abilitante per l'iscrizione dei relativi stanziamenti al Titolo di appartenenza della spesa del bilancio di previsione. Non può derogarsi, in ogni caso, al ciclo di vita disciplinato dall'art. 21 del codice, il quale prevede per tutti i contratti, a prescindere dall'importo, una fase di programmazione che precede la necessaria fase di progettazione, qualora presente, cui seguono l'affidamento e l'esecuzione, riferiti sia alla progettazione che alle opere.

Anche gli interventi di importo inferiore a tali soglie, non soggetti all'obbligo di inserimento nei programmi triennali, debbono comunque essere previsti nell'ambito del PEG e del PIAO, strumenti di programmazione operativa attraverso i quali l'organo di indirizzo politico affida ai Responsabili titolari di EQ le risorse e i correlati obiettivi generali ed operativi da perseguire.

I programmi sono approvati dalla Giunta comunale e trasmessi al Segretario Comunale contestualmente all'adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP), secondo i termini di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, e aggiornati in occasione della variazione di bilancio di assestamento generale. Si dispone che i Responsabili verifichino la piena coerenza tra le previsioni del PTLP/PTBS e le dotazioni di bilancio per il triennio di riferimento, segnalando tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario eventuali disallineamenti.

a.2) I livelli di progettazione: la disciplina vigente e le deroghe per i lavori di manutenzione

Il nuovo codice dei contratti, superando il modello previgente, ha articolato la progettazione dei lavori pubblici in due livelli successivi: **il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo (art. 41).**

Il correttivo (d.lgs. n. 209/2024) ha introdotto un'importante innovazione per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, inserendo il comma 5-bis all'art. 41, il quale prevede la possibilità – in alternativa all'omissione del PFTE consentita dal comma 5 – di affidare i lavori direttamente sulla base del PFTE, prescindendo dalla redazione e approvazione del progetto esecutivo.

La semplificazione non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti. In tali casi, il PFTE da porre a base d'affidamento deve essere costituito dagli elaborati previsti dall'art. 6, comma 8-bis, dell'allegato I.7 (relazione generale, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, piano di sicurezza e coordinamento) e deve essere oggetto di verifica e di formale validazione da parte del RUP ai sensi dell'art. 42, comma 4, del codice e dell'art. 44 dell'allegato I.7, prima di essere posto a base della procedura di affidamento.

Per i servizi e le forniture, l'art. 4-bis dell'allegato I.7 (inserito dall'art. 78 del correttivo) ha colmato una lacuna del codice, prevedendo che il contenuto minimo dell'unico livello di progettazione sia costituito almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L'art. 14 del decreto legislativo n.209/2024, inserendo il comma 5.bis all'art 41 ha previsto che *“l'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo”*; la semplificazione, tuttavia, non si applica agli *“interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti”*. Il PFTE da porre a base dell'affidamento è costituito dagli elaborati previsti dall'art. 6, comma 8.bis dell'allegato I.7, novellato dall'art. 78, comma 1, lett. f) n. 4.7: a) relazione generale; B) computo metrico estimativo dell'opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; c) piano di sicurezza e di coordinamento e stima dei costi della sicurezza. In tali casi, pertanto, il PFTE – essendo il documento progettuale da porre a base di gara- oltre ad essere oggetto di verifica (la quale va effettuata per ciascun livello di progettazione: art. 42, comma 1 e art. 40, comma 1 all. I.7), deve essere formalmente validato dal RUP ai sensi dell'art. 42, comma 4 del codice e dell'art. 44 dell'all. I.7.

a.3) Il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) come atto pre-progettuale obbligatorio

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), ai sensi dell'art. 41, comma 2, del codice, si configura come documento pre-progettuale obbligatorio e imprescindibile in caso di avvio della fase progettuale; deve essere redatto a cura del RUP e approvato dalla Giunta prima dell'affidamento dell'incarico di progettazione del PFTE, sia nel caso di progettazione interna che esterna alla stazione appaltante. Il comma 1 dell'art. 3 dell'allegato I.7 prevede che il DIP costituisca parte integrante della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi tecnici, integrandone il capitolato, mentre nel caso di progettazione interna esso va allegato alla lettera di incarico.

Il DIP, per il suo contenuto, costituisce il parametro per l'attività di verifica della progettazione, consistente nell'accertamento della coerenza dei documenti progettuali con le indicazioni ivi contenute (art. 42, comma 2, codice). Sul piano contabile, il DIP – dovendo indicare i limiti economici da rispettare ed eventualmente individuare le coperture

finanziarie – costituisce il documento la cui approvazione consente di inserire un intervento nel programma triennale, ovvero, per i lavori sotto soglia, di iscriverne lo stanziamento nel Titolo II del bilancio di previsione, in coerenza con il novellato par. 5.3.14 del principio contabile n. 4/2.

Si dispone che nessun incarico di progettazione – interno o esterno – possa essere conferito in assenza della previa predisposizione del DIP da parte del Responsabile competente e approvazione da parte della Giunta. Il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto a verificare, in sede di rilascio del visto di regolarità contabile, la presenza del DIP approvato tra gli allegati alla determinazione a contrarre

Il DIP, infatti, per il suo contenuto costituisce il parametro per l'attività di verifica della progettazione, la quale consiste nell'accertamento della coerenza dei documenti progettuali con le indicazioni del DIP (art. 42, comma 2 codice). Si evidenzia che nel caso di incarico di progettazione esterna il DIP costituisce parte integrante della documentazione di gara per l'appalto dell'incarico di progettazione, integrando il capitolato, mentre nel caso di progettazione interna esso deve essere allegato alla lettera di incarico di progettazione al tecnico interno

a.4) La determinazione a contrarre: contenuto obbligatorio e raccordo con il ciclo finanziario

La determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 costituisce il primo atto formale del ciclo tecnico-realizzativo che impatta sul ciclo finanziario, in quanto si sostanzia nella prenotazione dell'intero quadro tecnico-economico (QTE) dello stanziamento iscritto in bilancio (par. 5.4.11 del principio contabile n. 4/2).

Il correttivo ha previsto che la determinazione a contrarre (anche nella forma semplificata di cui all'art. 17, comma 2) debba indicare:

- il CCNL applicabile al personale impiegato nell'attività oggetto del contratto, individuato mediante il codice ATECO e con riferimento ai sottosectori classificati dal CNEL (art. 11, comma 2, codice e art. 2 dell'allegato I.01);
- la metodologia di revisione dei prezzi con /indicazione dell'indice sintetico da utilizzare (art. 60 e allegato II.2-bis);
- la forma di stipula prescelta.

e deve essere corredata dal **cronoprogramma dell'intero ciclo tecnico-realizzativo**, la cui assenza costituisce condizione ostativa al rilascio del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Si dispone che la stipula mediante corrispondenza commerciale sia utilizzata esclusivamente per i contratti affidati ai sensi dell'art. 52, comma 1, del codice (micro-affidamenti sotto € 40.000), mentre tutti i contratti di valore superiore a tale soglia devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Si precisa che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è obbligatoria comunque la forma scritta del contratto ai sensi dell'art. 18 pena inesistenza del rapporto contrattuale.

Lo scambio di corrispondenza deve consistere in una lettera commerciale che include tutte le condizioni del rapporto contrattuale al fine di consentire il controllo dell'esecuzione dello stesso e l'eventuale applicazione di penali in caso di prestazione non corretta.

a.5) I tempi di indizione delle procedure e l'attivazione del potere sostitutivo

Con l'art. 5, il decreto correttivo è intervenuto sull'art. 17 del codice con l'obiettivo di disciplinare i tempi dell'intero ciclo di vita dell'appalto, evitando che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di affidamento. Non pare superfluo ricordare che le disposizioni sul ciclo tecnico-realizzativo hanno diretta influenza sul ciclo finanziario: la tempestività e la continuità del primo sono il presupposto per la conservazione della prenotazione del FPV e degli impegni contabili registrati, imputati alla luce della disciplina del ciclo contabile.

Il novellato comma 3 e il nuovo comma 3-bis dell'art. 17 pongono l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di pubblicare i documenti di gara entro i termini fissati dall'allegato I.3, il quale prevede che gli atti iniziali di gara per gli appalti di lavori siano pubblicati entro tre mesi dall'approvazione del progetto, con la possibilità di una proroga di un mese in presenza di circostanze eccezionali indicate in atto motivato del RUP e di un ulteriore mese in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili certificate dal RUP. Il superamento dei termini costituisce silenzio-inadempimento e rileva ai fini della valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del Responsabile del Servizio inadempiente (art. 2, commi 8 e 9, della legge n. 241/1990).

Al fine di assicurare l'effettività di applicazione della novella si dispone che:

- a) vengano trasmessi al Segretario Comunale, a cura del RUP, tutti i provvedimenti di approvazione dei progetti il cui livello abiliti l'avvio delle procedure di gara, indicando CUP e CIG;
- b) vengano comunicate al Segretario Comunale, a cura del RUP, le date di pubblicazione degli atti indittivi delle procedure di gara, indicando CUP e CIG;

c) le comunicazioni di cui ai punti a) e b) siano effettuate entro la fine di ciascun mese dall'approvazione dei progetti e dalla pubblicazione degli atti indittivi.

a.6) Il RUP e il DEC: nomina, requisiti e incentivi alle funzioni tecniche

Si dispone che la nomina del Responsabile Unico di Progetto RUP, laddove non coincidente con il Responsabile del servizio, venga formalizzata con l'adozione della determinazione a contrarre, con contestuale indicazione degli eventuali supporti assegnati al gruppo di lavoro.

Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante esclusivamente lo svolgimento di mere operazioni esecutive, con espressa esclusione di ogni attività di verifica e valutazione; la verifica dei requisiti tramite FVOE è di esclusiva competenza del RUP o del responsabile di fase.

La nomina del DEC deve essere effettuata con determinazione del Responsabile prima della consegna dei lavori o dell'avvio dell'esecuzione del contratto. Si suggerisce l'individuazione del gruppo di lavoro al momento dell'avvio dell'intero iter procedimentale. Il correttivo – modificando il comma 8 dell'art. 4 dell'allegato I.2 e i commi 2 e 3 dell'art. 32 dell'allegato II.14 – ha chiarito che il DEC deve essere soggetto diverso dal RUP per tutti i contratti di servizi e forniture di importo superiore a € 500.000, nonché per quelli che, indipendentemente dall'importo, presentino le caratteristiche di complessità indicate nell'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14. Si ricorda che solo laddove il DEC sia soggetto diverso dal RUP la relativa attività risulta incentivabile ai sensi dell'art. 45, comma 2, del codice.

In caso “di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2”, la stazione appaltante ha la possibilità “di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni”. Pare opportuno evidenziare che la norma non solo si sostanzia in una semplice facoltà, ma assume valore residuale in quanto va coordinata con le altre disposizioni del codice non oggetto di modifica: il RUP deve essere individuato tra i dipendenti, anche non di ruolo; inoltre, ove non sia presente nella struttura un tecnico, per i lavori e i SIA, il responsabile può svolgere il ruolo direttamente oppure assegnarlo ad un dipendente privo dei requisiti professionali, affidando i compiti di supporto ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni, muniti di apposita polizza professionale.

Si osserva, in ogni caso, che il Responsabile non potrà procedere a nominare un dipendente di altra amministrazione se non a seguito ed in attuazione della formalizzazione di un rapporto tra i due enti (art. 15 della l. 241/90, art. 30 del d.lgs. 267/2000, convenzione ex art. 23 del CCNL 16.11.2022), in quanto è necessario che il dipendente da nominare venga incardinato a pieno titolo nell'organico della stazione appaltante, potendo coordinare -nell'esercizio dei poteri di RUP- i dipendenti dell'ente che fanno parte del gruppo di lavoro assegnato all'intervento o del gruppo di supporto.

Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante esclusivamente “lo svolgimento di mere operazioni esecutive”, con espressa esclusione di “ogni attività di verifica e valutazione”.

La disposizione del correttivo chiarisce definitivamente che la verifica dei requisiti da effettuare tramite FVOE è competenza del RUP o del responsabile di fase e non può essere delegata ad altri dipendenti della stazione appaltante.

Una modifica di rilevante impatto, anche ai fini dell'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, è contenuta nell'art. 75, lett. b) n. 2 del correttivo il quale, modificando le previsioni dell'art. 4, comma 8, dell'allegato I.2, demanda esclusivamente all'art. 32 dell'all. II. 14 l'individuazione dei casi in cui il DEC è soggetto diverso da RUP.

Per i contratti di servizi e forniture i compiti di direttore dell'esecuzione, di norma, sono svolti dal RUP. Ciò impedisce di remunerare con gli incentivi alle funzioni tecniche l'attività di DEC, in astratto contemplata dall'allegato I.10 tra quelle remunerabili, in quanto l'art. 45, comma 2 dispone che “il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”. L'art. 114, comma 8, tuttavia, demanda all'allegato II.14 l'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui “il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP” e la cui attività è, dunque, incentivabile. Tale individuazione è operata dall'art. 32 dell'allegato, oggetto della novella, il quale fa rinvio al CPV per l'individuazione della tipologia di attività.

A seguito del correttivo, l'assetto normativo risulta il seguente:

a) in materia di servizi, sono considerati di particolare importanza tutti quelli di importo superiore a € 500.000,00, nonché quelli che -indipendentemente dall'importo- risultino particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. La novella chiarisce che “possono essere considerati di particolare importanza indipendentemente dall'importo anche” i servizi indicati alle lettere da a) ad n) del comma 2 dell'art. 32;

b) in materia di forniture, tutte le prestazioni di importo superiore ad € 500.000,00 nonché quelle che presentino le caratteristiche declinate per gli appalti di servizi.

Ne consegue, che il Responsabile -fuori dei casi in cui l'importo dell'appalto di servizi o forniture è superiore a € 500.000,00, i quali essendo per legge di particolare importanza implicano la nomina di un DEC diverso dal RUP- dovrà motivare in ordine alla particolare importanza dell'appalto ai fini della determinazione di nominare un DEC diverso dal RUP anche riguardo ai servizi di cui al comma 2 dell'art. 32, i quali non sono più considerati di particolare importanza *ope legis*, ma "possono essere considerati di particolare importanza" a prescindere dall'importo.

a.7) I servizi tecnici e l'equo compenso

L'art. 14 del correttivo, inserendo i commi 15-bis, 15-ter e 15-quater nell'art. 41 del codice, ha introdotto per i servizi di ingegneria e architettura un sistema di bilanciamento delle tariffe: il 65% dell'importo a base di gara è fisso e non soggetto a ribasso, mentre il restante 35% può essere ribassato con un punteggio massimo del 30 per il criterio economico, nell'ambito di procedure da aggiudicarsi sempre con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per gli affidamenti diretti di servizi tecnici di importo inferiore a € 140.000, i corrispettivi possono essere ridotti in misura non superiore al 20%.

Si raccomanda una puntuale applicazione dell'art. 2-bis dell'allegato I.13 e un monitoraggio a livello di ente sui ribassi offerti in tali procedure, da effettuarsi costruendo una banca dati in cui archiviare i dati di tutti i ribassi offerti nelle procedure avviate da tutte le direzioni.

a.8) La revisione dei prezzi

Il d.lgs. n. 209/2024 ha modificato in profondità la disciplina della revisione dei prezzi mediante la parziale riscrittura dell'art. 60 del codice e la definizione puntuale delle modalità di applicazione delle clausole revisionali nell'allegato II.2-bis. Si puntualizza che la nuova disciplina si applica, dal 31 dicembre 2024, con riguardo ai servizi e alle forniture, mentre per i lavori troverà applicazione alle procedure di affidamento avviate dalla data di pubblicazione del decreto MIT di determinazione degli indici di costo. Per i lavori, la revisione opera quando la variazione del costo supera il 3% dell'importo complessivo, nella misura del 90% del valore eccedente tale franchigia; per i servizi e le forniture la franchigia è del 5% e la revisione opera sull'80% del valore eccedente. La disciplina è molto articolata e il suo approfondimento è rimesso ai Responsabili, ai quali si raccomanda di inserire sistematicamente negli atti di gara le clausole revisionali obbligatorie nel rispetto del nuovo art. 60 e dell'allegato II.2-bis.

a.9) La rotazione in caso di affidamento diretto sotto soglia

Tenuto conto delle criticità riscontrate nell'Ente oltre che la ricorrenza della fattispecie nell'ambito degli affidamenti, occorre procedere ad una puntuale specifica dell'istituto per una sua corretta applicazione. Innanzitutto risulta importante precisare la netta distinzione tra l'obbligo di rotazione degli inviti e quello di rotazione degli affidamenti, che opera in maniera differente in relazione alla tipologia di procedura adottata. Per espressa disposizione dell'art. 49 l'applicazione consiste nel divieto di affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

In caso di deroga al principio di rotazione per "assenza di alternative", la stazione appaltante deve anche "motivare in merito alla qualità della prestazione resa".

Un caso particolare è rappresentato dalle procedure negoziate di cui all'art. 50 comma 1, lettere c), d) ed e). In questo caso si applica la rotazione degli inviti salvo che sia indetta un'indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Pur essendo il principio di rotazione derogabile per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si raccomanda di evitare pratiche non corrette di affidamenti plurimi della stessa categoria merceologica condotti al di sotto di tale soglia ai fini dell'utilizzo della deroga. Si ricorda che l'art. 14 comma 6 vieta il frazionamento artificioso degli appalti.

a.10) Le procedure in caso di somma urgenza

Sono *circostanze di somma urgenza* quelle in cui si riscontrano e si verificano ovvero è ragionevole prevedere l'imminente verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili, idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata e incolumità. In tali circostanze, il RUP o altro tecnico dell'amministrazione che si reca per primo sui luoghi può disporre: l'immediata esecuzione dei lavori; l'immediata acquisizione di servizi e forniture, ivi compresi i servizi tecnici necessari per la realizzazione dei lavori di somma urgenza "*qualora l'amministrazione non disponga di adeguate professionalità*".

In base al novellato comma *1-ter* la circostanza di somma urgenza persiste finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose derivanti dall'evento e comunque per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni dall'insorgere dell'evento ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure disciplinate dall'art. 140.

E' sancita quindi una particolare forma di affidamento diretto, in deroga alle procedure amministrative (programmazione, progettazione, piattaforme digitali, ecc.) e contabili (prenotazione impegno contabile, registrazione preventiva

dell'impegno di spesa) previste per l'affidamento anche semplificato dei contratti pubblici, che si effettua attraverso la redazione di un verbale che:

- deve contenere le seguenti informazioni descrizione delle circostanze di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla;
- deve essere redatto nell'immediatezza della constatazione dei fatti;
- deve avere data certa;
- deve essere corredato da un compendio di immagini (anche video, ove possibile);
- deve essere sottoscritto dal Rup o dal tecnico comunale intervenuto sui luoghi;
- deve contenere l'individuazione dell'operatore economico cui sono affidati i lavori e/o le prestazioni di servizi e forniture;
- deve contenere anche la determinazione del corrispettivo delle prestazioni "*definito consensualmente con l'affidatario*"; nel caso in cui non sia raggiunto l'accordo, il tecnico può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di servizi, forniture o lavorazioni o la somministrazione di materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali ridotti del 20%; l'esecutore può iscriverne riserva e, in mancanza, tali prezzi si intendono definitivamente accettati. Nel caso di servizi e forniture, ove non sono disponibili prezziari ufficiali, ove i contratti siano di importo superiore a 140.000 euro, le parti stabiliscono consensualmente un prezzo provvisorio, nelle more della valutazione di congruità (comma 9).

Nessuna deroga è prevista dalla norma né in materia di obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, né in merito alla corretta tenuta della contabilità nella fase di esecuzione del contratto.

Nel caso di lavori, l'affidamento in somma urgenza non può superare il limite della soglia europea e, nel caso di lavori di importo almeno pari a 500.000,00 euro, occorre motivare che quanto ordinato all'esecutore "*è indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità*".

Nel caso di servizi e forniture, invece, fermo restando i limiti della soglia europea, la valutazione di indispensabilità della prestazione per rimuovere lo stato di pregiudizio è sempre necessaria a prescindere dall'importo dell'affidamento.

Nulla è innovato, invece, per quanto riguarda la disciplina sulla verifica dei requisiti soggettivi e speciali in capo all'affidatario (comma 7), per la regolarizzazione contabile della spesa (commi 4 e 5), nonché sugli obblighi di pubblicazione e comunicazione (comma 10).

In merito ai requisiti di partecipazione previsti dal codice, l'operatore economico sottoscrive una autocertificazione sul relativo possesso, la quale sarà oggetto di verifica successiva in un termine congruo e, comunque, entro 60 giorni, dei cui esiti deve essere dato conto nel primo atto della procedura (es. anche in sede di approvazione della perizia o nella delibera di riconoscimento del debito e, comunque, non oltre il momento della liquidazione del corrispettivo). In caso di verifica negativa, la stazione appaltante recede dal contratto fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite ed il rimborso di eventuali spese sostenute; è obbligatorio segnalare la dichiarazione falsa o mendace sia ad Anac per la valutazione di annotazione nel casellario sia alla Procura della repubblica per la valutazione dell'eventuale reato di falso.

L'art. 23 del Regolamento ANAC per l'esercizio del potere di vigilanza sui contratti pubblici (testo consolidato con le modifiche apportate con delibera n. 262 del 3 giugno 2025):

- a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;
- b) perizia giustificativa;
- c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezziari ufficiali;
- d) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;
- e) contratto, ove stipulato. debbono essere tempestivamente pubblicati in *Amministrazione Trasparente*, dopo aver acquisito il CIG, in un unico *link*. Tale pubblicazione costituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, assolvimento dell'obbligo di comunicazione ad Anac, sulla base del comunicato del Presidente del 19 settembre 2023.

In merito alla copertura della spesa, occorre far riferimento all'art. 191, comma 3, e 194, lett. e) del d.lgs. 267/000. In base al comma 4 dell'art. 140 del codice, infatti, il Rup o il tecnico entro 10 giorni dall'ordine urgente di esecuzione delle prestazioni deve compilare una perizia giustificativa delle prestazioni richieste e trasmetterla all'organo della stazione appaltante che ha la competenza alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Nel caso di enti locali, la norma espressamente rinvia agli articoli del Tuel già richiamati. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, ha evidenziato che "*la vigente versione dell'articolo 191, terzo comma, del TUEL, prevede sempre - in presenza di lavori di somma urgenza - una deroga alla procedura ordinaria, da circoscrivere, tuttavia, al rispetto dei termini di cui all'art. 191, terzo comma, al di fuori dei quali si è comunque in presenza di "acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3" e il riconoscimento non può che operare nei limiti dell'art. 2041 cod. civ., senza possibilità di riconoscere l'utile d'impresa, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti*".

L'art.191 del TUEL novellato, infatti, privato dell'inciso "*qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti*", ha introdotto una disciplina derogatoria per tutti i lavori di somma urgenza e di protezione civile; tuttavia,

l'esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica incolumità che giustifica l'affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l'affidatario prima che venga assunto l'impegno contabile, "risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la Giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell'alveo del bilancio; il quantum da riconoscere, inoltre, non può eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato di pericolo, al precipuo fine di evitare che il ricorso alle procedure di somma urgenza si trasformi da strumento eccezionale in occasione per provvedere, contestualmente, ad interventi eccedenti la necessità contingente" (Corte conti deliberazione 11.6.2019, n. 121). Solo laddove vengano rispettati i termini di legge, il riferimento all'art. 194, lett. e) del Tuel deve essere inteso in senso procedurale, coincidendo l'utilitas per l'amministrazione "con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente"; mentre "la violazione di detti termini procedurali determina l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art. 194, lett. e) come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile: in tal caso il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l'utile d'impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l'amministratore che ha disposto la fornitura" (così Corte conti, deliberazione 121/2019, cit.). Più recentemente, la Corte ha puntualizzato che "l'esegesi letterale e teleologica di entrambi i commi (3 e 4 cit.) non consente di attribuire una rilevanza diversa alla violazione dei due differenti termini procedurali (20 giorni tra la proposta del responsabile dell'ufficio tecnico e la deliberazione della Giunta; 30 giorni dalla deliberazione della Giunta), al fine della esclusione dell'utile d'impresa nel riconoscimento del debito fuori bilancio" (cfr. del. n. 79/2024/PAR), riconoscendo, comunque, che "il responsabile dell'ufficio proponente alla Giunta, adempiente entro il termine dei venti giorni, non assume alcuna obbligazione civile di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della ditta pregiudicata dalla perdita dell'utile d'impresa, qualora l'inadempimento temporale afferisca la fase successiva della procedura di liquidazione e pagamento, nella quale viene in rilievo il secondo termine dei trenta giorni, che rimane estraneo alle competenze tecniche e procedurali espletate nella somma urgenza in relazione al primo termine di venti giorni, previsto nella medesima sequenza specificata dalla stessa disposizione normativa del comma 3 cit."

Per quanto attiene alle procedure in caso di somma urgenza si sottolinea l'imprescindibilità del rigoroso rispetto dei termini di cui all'art. 191, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 per la regolarizzazione contabile della spesa urgente, con le conseguenze in termini di riconoscimento del debito fuori bilancio e di esclusione dell'utile d'impresa in caso di loro inosservanza (Corte dei conti, del. n. 79/2024/PAR).

b) Il ciclo finanziario: la disciplina contabile e il suo allineamento con il ciclo tecnico

b.1) Il principio contabile n. 4/2 e il raccordo con il ciclo tecnico-realizzativo

La disciplina contabile che governa il raccordo tra il ciclo tecnico-realizzativo e il ciclo finanziario trova la propria fonte nel principio contabile applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, come novellato dal D.M. 10.10.2024.

Il corretto allineamento tra i due cicli costituisce la condizione abilitante per garantire la tempestività della provvista finanziaria in funzione dell'intervento da realizzare, anche nell'ottica del rispetto dei tempi europei di pagamento e della riforma del PNRR.

Il principio contabile prevede che gli stanziamenti iscritti in bilancio per la realizzazione di lavori pubblici siano interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa, atto espressamente individuato nella determinazione a contrarre di cui all'art. 17 del codice e all'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000. L'impegno contabile delle risorse finanziarie prenotate è effettuato, invece, a valle della procedura di affidamento, a seguito della stipula dei contratti concernenti le successive fasi della progettazione o della realizzazione dell'opera, in coerenza con il principio della competenza finanziaria potenziata.

b.2) La prenotazione dell'impegno e il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per i lavori sopra soglia

Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di inserimento nel programma triennale (€ 150.000), il principio contabile disciplina analiticamente le regole per la corretta conservazione del FPV in sede di rendiconto. La prenotazione dell'intero QTE effettuata con la determinazione a contrarre può essere conservata nel FPV al termine dell'esercizio a condizione che risulti formalmente avviata la procedura di affidamento del PFTE, intendendo per tale la pubblicazione del bando o dell'avviso, ovvero la trasmissione degli inviti agli operatori economici.

Negli esercizi successivi, la conservazione del FPV è condizionata alla prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività progettuali fino alla validazione del progetto da porre a base di gara e, quindi, all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro l'esercizio successivo alla validazione. L'impegno contabile sorge esclusivamente con la sottoscrizione del contratto con lo specifico creditore, per un determinato importo e con condizioni e tempi di esecuzione indicati nel cronoprogramma: non è a ciò sufficiente la sola aggiudicazione efficace (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per il Molise, 17.12.2024, n. 163). Fa eccezione l'ipotesi dell'affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. a, del codice), per la quale il principio contabile specifica che gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della determinazione a contrarre o atto equivalente, prima e indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto.

Nel caso di esecuzione anticipata della prestazione, è altresì consentito assumere l'impegno contabile sulla base dell'aggiudicazione efficace, prima della stipula del contratto.

Per gli accordi quadro, l'impegno di spesa si registra in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi, con imputazione agli esercizi in cui la spesa è esigibile.

b.3) Le nuove regole del FPV per i lavori sotto soglia (art. 1, comma 660, legge n. 199/2025)

La legge di bilancio 2026 ha esteso a tutti gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia eurounitaria le regole sulla formazione e conservazione del FPV, con l'evidente obiettivo di garantire la tempestiva realizzazione degli investimenti e di accelerare il processo di spesa anche per gli interventi di minore importo, che costituiscono la quasi totalità degli investimenti dei comuni e degli enti locali medio-piccoli.

Le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sotto soglia devono essere interamente conservate in sede di rendiconto a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) sia stata completata la verifica del PFTE e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo, in assenza di aggiudicazione dell'appalto dei lavori, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione per essere nuovamente programmate dal Consiglio comunale.

Non può non rilevarsi che la novella introduce condizioni più stringenti rispetto alla previgente disciplina applicabile ai lavori sopra soglia: per i contratti sotto soglia, la conservazione del FPV richiede il completamento della verifica del PFTE e l'affidamento formale della progettazione esecutiva entro la fine dell'esercizio, mentre per il sopra soglia è sufficiente il mero avvio della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione del PFTE. Tale importante cambio di paradigma, impattando su tutti i lavori sotto soglia, impone maggiore efficienza nella gestione del ciclo di vita dei contratti.

Nei casi in cui il RUP decida di affidare i lavori direttamente sulla base del PFTE, omettendo la progettazione esecutiva, la formazione del FPV è condizionata esclusivamente alla verifica del PFTE e il suo mantenimento nell'esercizio successivo all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori, nelle more di eventuali interpretazioni ufficiali da parte degli organismi competenti.

b.4) La liquidazione, l'ordinazione e il pagamento

La liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000 è effettuata dal Responsabile del Servizio competente sulla base degli atti di collaudo o di regolare esecuzione, dei certificati di pagamento emessi dal RUP e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'esecutore (DURC in corso di validità).

La liquidazione non può precedere l'approvazione del SAL da parte del RUP/DEC e che costituisce atto distinto e successivo rispetto all'impegno contabile.

L'emissione del mandato di pagamento ai sensi art. 185 del d.lgs. n. 267/2000 è effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario entro i termini di cui al d.lgs. n. 231/2002, nei limiti degli stanziamenti di cassa. Il rispetto dei tempi di pagamento è monitorato dall'indicatore di tempestività dei pagamenti, la cui pubblicazione trimestrale è obbligatoria ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

c) fase esecutiva

c.1) La consegna dei lavori e l'avvio delle prestazioni

La consegna dei lavori o l'avvio delle prestazioni contrattuali deve avvenire entro i termini previsti dal contratto e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla stipula, salvo diversa previsione contrattuale adeguatamente motivata. Il verbale di consegna costituisce documento essenziale del fascicolo contrattuale e deve essere caricato nella PAD certificata contestualmente alla sua redazione.

Prima di procedere alla consegna, il DL/DEC è tenuto a verificare: a) la disponibilità effettiva delle aree o dei locali oggetto di intervento; b) la regolarità del DURC dell'appaltatore, acquisito d'ufficio tramite la PAD; c) la presenza e la congruità del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del piano operativo di sicurezza (POS) per i contratti di lavori; d) l'avvenuta comunicazione alla Cassa Edile, ove applicabile; e) la regolarità delle comunicazioni relative agli eventuali subappaltatori già autorizzati.

In caso di consegna parziale per oggettive difficoltà tecnico-organizzative non imputabili alla stazione appaltante, il DL/DEC deve darne atto con verbale motivato e concordare con l'appaltatore un piano di integrazione dettagliato, comunicandolo tempestivamente al RUP. Si evidenzia che la consegna parziale non esonera l'Ente dal rispetto dei termini di ultimazione contrattualmente previsti e non interrompe il decorso dei termini di esecuzione.

c.2) Il monitoraggio dell'esecuzione e gli obblighi di digitalizzazione della fase esecutiva

Tutta la documentazione relativa alla fase esecutiva deve essere gestita e archiviata esclusivamente attraverso la PAD certificata adottata dall'Ente, nel fascicolo digitale del contratto. Le Regole Tecniche AgID, aggiornate a gennaio 2026, impongono alle PAD di implementare meccanismi di early warning che segnalino tempestivamente alla stazione appaltante e all'ANAC situazioni anomale nell'avanzamento delle prestazioni. Il DEC è tenuto a presidiare tali segnalazioni automatizzate e ad adottare le azioni correttive nel termine indicato dalla piattaforma, dandone conto con apposita annotazione nel fascicolo digitale.

Nel fascicolo digitale del contratto devono essere obbligatoriamente registrati e aggiornati in tempo reale: a) il contratto firmato digitalmente e tutti gli atti allegati; b) gli stati di avanzamento lavori (SAL), i certificati di pagamento e le relative fatture; c) tutte le comunicazioni formali con l'appaltatore (ordini di servizio, contestazioni, diffide, sospensioni); d) gli atti relativi a varianti, subappalti, proroghe e sospensioni; e) i verbali di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Conformemente alla Delibera ANAC n. 497/2024, il DL/DEC è tenuto a effettuare verifiche sostanziali, accurate e documentate sulle prestazioni rese, con cadenza almeno mensile per i contratti di servizi continuativi e in corrispondenza di ogni SAL per i contratti di lavori. Sono assolutamente vietate le verifiche meramente formali o le attestazioni di regolare esecuzione non supportate dalla puntuale documentazione delle attività di controllo espletate. Si dispone che il DL/DEC trasmetta al RUP, con cadenza mensile, una relazione sull'andamento dell'esecuzione contrattuale, evidenziando lo scostamento rispetto al cronoprogramma, l'esito delle verifiche effettuate, le eventuali anomalie riscontrate e le azioni correttive adottate o proposte.

c.3) Gli stati di avanzamento lavori e la gestione dei pagamenti

I SAL devono essere redatti con la cadenza stabilita nel contratto (di norma mensile o bimestrale per i lavori). Il DL/DEC è tenuto a trasmettere il SAL al RUP entro sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento, allegando tutta la documentazione di supporto richiesta dall'allegato II.12 al codice (libretti delle misure, giornale dei lavori, registro di contabilità). Il RUP approva il SAL ed emette il certificato di pagamento entro il termine contrattualmente previsto.

La liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000 è effettuata dal Responsabile del Servizio competente sulla base degli atti di collaudo o di regolare esecuzione, dei certificati di pagamento emessi dal RUP/DL/DEC e della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'esecutore. Si dispone che la liquidazione non possa in alcun caso precedere l'approvazione del SAL da parte del RUP/DL/DEC, la quale costituisce atto distinto e successivo rispetto alla prenotazione e all'impegno contabile.

I termini di pagamento sono regolati dall'art. 113 del d.lgs. n. 36/2023 e dalla direttiva 2011/7/UE, recepita dal d.lgs. n. 231/2002. I certificati di pagamento devono essere emessi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura conforme. Prima di ogni liquidazione, il DL/DEC è tenuto a verificare: a) la regolarità del DURC, acquisito d'ufficio tramite la PAD; b) l'assenza di inadempimenti tributari, attraverso la verifica di cui all'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973; c) la regolarità delle comunicazioni relative ai subappalti autorizzati e alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010. In caso di irregolarità, il DL/DEC propone al RUP e al Responsabile del Servizio Finanziario la sospensione del pagamento, dandone motivato atto nel fascicolo digitale del contratto. Il rispetto dei tempi di pagamento è monitorato attraverso l'indicatore di tempestività dei pagamenti, la cui pubblicazione trimestrale è obbligatoria ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

c.4) Le varianti e le modifiche contrattuali

Le modifiche ai contratti in corso di esecuzione sono disciplinate dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, che enumera tassativamente le fattispecie che consentono di procedere senza nuova procedura di affidamento. Si ribadisce il carattere eccezionale delle varianti in corso d'opera, che non possono in alcun caso essere utilizzate per ovviare a carenze della progettazione originaria imputabili alla stazione appaltante o al progettista.

Sono ammesse modifiche senza nuova procedura esclusivamente nei seguenti casi: a) clausole di revisione previste chiaramente nei documenti di gara iniziali (art. 120, co. 1, lett. a); b) prestazioni supplementari non previste, quando il cambio di contraente non sia praticabile per motivi economici o tecnici (art. 120, co. 1, lett. b); c) circostanze imprevedibili che non alterino la natura generale del contratto (art. 120, co. 1, lett. c); d) subentro del nuovo contraente per ristrutturazione aziendale dell'aggiudicatario (art. 120, co. 1, lett. d); e) modifiche di importo ridotto: non superiori al 15% del valore iniziale per i lavori e al 10% per servizi e forniture (art. 120, co. 3).

La legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 624, L. n. 199/2025), modificando l'art. 126, comma 2, del codice, ha esteso la possibilità di utilizzare per la copertura finanziaria delle varianti in corso d'opera, oltre ai fondi iscritti al quadro economico alla voce «imprevisti», anche le eventuali economie derivanti dai ribassi d'asta nel limite del 50% delle stesse. Il RUP è tenuto a certificare la disponibilità di tali risorse prima di autorizzare la variante, dandone evidenza nel relativo provvedimento. Si dispone che tutte le varianti siano autorizzate con determinazione motivata del RUP, registrate tempestivamente nella PAD, e che quelle eccedenti il 10% del valore contrattuale siano comunicate ad ANAC. Il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto a verificare la coerenza della copertura finanziaria con il cronoprogramma aggiornato prima del rilascio del visto di regolarità contabile sulla determinazione di approvazione della variante.

c.5) Le sospensioni e le proroghe

La sospensione dell'esecuzione è disciplinata dagli artt. 118 e 119 del d.lgs. n. 36/2023. Il D.L/DEC può disporre la sospensione per cause di forza maggiore, per condizioni meteorologiche avverse nei cantieri o per altra causa non imputabile né all'Ente né all'appaltatore. La sospensione deve essere verbalizzata entro cinque giorni dal suo inizio, con atto sottoscritto dal DL/DEC e dall'appaltatore, riportante la causa, la data di inizio e gli elementi utili alla determinazione del termine di ripresa.

Le sospensioni illegittime, ovvero quelle disposte in assenza di causa legittima o imputabili a carenze organizzative dell'Ente, danno diritto all'appaltatore al risarcimento del danno, ivi compresi i costi fissi di cantiere e gli oneri finanziari. Il RUP è tenuto a valutare tempestivamente la legittimità della sospensione e ad adottare le misure necessarie per la sua cessazione, informando il Responsabile del Servizio Finanziario ai fini del monitoraggio delle variazioni del cronoprogramma e della conseguente tenuta del FPV.

La proroga del termine contrattuale di ultimazione è ammessa esclusivamente per cause non imputabili all'appaltatore, su istanza motivata dello stesso presentata prima della scadenza del termine originario. La proroga è atto formale del RUP, adottato con determinazione motivata, da registrarsi nella PAD e comunicarsi al Responsabile del Servizio Finanziario per l'aggiornamento del cronoprogramma allegato all'impegno contabile.

c.6) Le penali e il premio di accelerazione

Il contratto deve prevedere l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, in misura non inferiore all'1‰ per giorno di ritardo e non superiore al 10% del valore contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Il DL/DEC è tenuto a contestare formalmente il ritardo con nota scritta indirizzata all'appaltatore e a proporre al RUP l'applicazione della penale con apposito atto motivato che dia conto del periodo di ritardo accertato, della causa e dell'entità della penale da applicare. La mancata contestazione del ritardo nel termine contrattualmente previsto determina la rinuncia alla penale per il periodo non contestato.

Si raccomanda l'inserimento sistematico nei contratti di lavori di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale di ultimazione, quale strumento di incentivazione dell'efficienza esecutiva ai sensi dell'art. 126 del codice. La relativa clausola deve essere prevista nei documenti di gara e nel contratto, con indicazione della misura giornaliera e del tetto massimo del premio. La legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha esteso le risorse utilizzabili per la copertura del premio di accelerazione anche alle economie derivanti dai ribassi d'asta (nel limite del 50%), oltre agli stanziamenti della voce «imprevisti» del quadro economico: il RUP dovrà verificare la disponibilità di copertura finanziaria prima di liquidare il premio.

c.7) Il subappalto nella fase esecutiva

Il correttivo (d.lgs. n. 209/2024) conferma la possibilità di ricorrere al subappalto a cascata senza limiti percentuali prefissati, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante la determinazione dei limiti nei documenti di gara, con obbligo di motivazione puntuale delle limitazioni eventualmente imposte. Prima di autorizzare l'avvio delle prestazioni in subappalto, il DL/DEC deve acquisire la comunicazione formale dell'appaltatore indicante la denominazione del subappaltatore, l'oggetto del subappalto e il relativo importo, e procedere alla verifica dei requisiti di moralità e capacità del subappaltatore attraverso il FVOE, acquisendo altresì la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse.

Il DL/DEC deve vigilare durante l'esecuzione che le prestazioni in subappalto siano svolte effettivamente dal subappaltatore autorizzato, segnalando tempestivamente al RUP ogni difformità riscontrata. In caso di subappalto non autorizzato o di difformità tra le prestazioni effettivamente eseguite e quelle affidate al subappaltatore, il DEC propone al RUP l'applicazione delle sanzioni contrattuali previste, ivi compresa, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione per grave inadempimento.

Si ricorda che i pagamenti in favore del subappaltatore devono essere effettuati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, con utilizzo dei conti correnti dedicati e indicazione del CIG. Il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto a bloccare i pagamenti in assenza degli identificativi di tracciabilità.

c.8) Il collaudo e la verifica di conformità

Il collaudo dei lavori pubblici è disciplinato dall'art. 116 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. n. 209/2024. Per i contratti di lavori è obbligatorio il collaudo tecnico-amministrativo da parte di soggetti terzi rispetto al DL e al RUP per importi superiori a € 1.000.000,00. Sotto tale soglia è ammessa la redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del DL nella forma semplificata di cui all'allegato II.12. Il collaudatore o la commissione di collaudo può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa, come introdotto dal correttivo: il responsabile di tale segreteria è nominato dalla stazione appaltante con provvedimento formale del Responsabile del Servizio competente.

Per i contratti di servizi e forniture, la verifica di conformità è effettuata dal DEC entro i termini contrattualmente stabiliti e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'ultimazione delle prestazioni. Nei casi di elevata complessità tecnica, la stazione appaltante può nominare verificatori esterni con provvedimento formale motivato. In ogni caso, gli atti di collaudo e di verifica di conformità devono essere caricati obbligatoriamente nella PAD e comunicati ad ANAC attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Il certificato di regolare esecuzione o il certificato di collaudo costituisce il presupposto indispensabile per lo svincolo della garanzia definitiva e per l'emissione del pagamento del saldo finale. Si dispone che il Responsabile del Servizio Finanziario non proceda alla liquidazione del saldo in assenza della documentazione di collaudo o di verifica di conformità regolarmente registrata nella PAD.

c.9) La risoluzione del contratto e il recesso

La risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore è disciplinata dagli artt. 122 e 123 del d.lgs. n. 36/2023. Prima di adottare il provvedimento di risoluzione, il RUP è tenuto a: contestare formalmente l'inadempimento con diffida ad adempiere, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni; valutare la gravità dell'inadempimento in relazione all'obbligazione contrattuale inadempita; acquisire il parere del Segretario Comunale, obbligatorio per i contratti di importo superiore a € 500.000,00 o di particolare rilevanza. La risoluzione è adottata con determinazione motivata del Responsabile del Servizio, previo parere di legittimità del Segretario Comunale.

Il recesso unilaterale dell'Ente è ammesso ai sensi dell'art. 123 del codice per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, previa corresponsione all'appaltatore del corrispettivo per le prestazioni già eseguite, dei materiali utili esistenti in cantiere e di un indennizzo forfettario calcolato secondo le modalità di cui al medesimo articolo. Il recesso deve essere preceduto da una valutazione in merito alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell'operazione, da effettuarsi in raccordo con il Responsabile del Servizio Finanziario ai fini della verifica della coerenza con gli equilibri di bilancio.

In caso di risoluzione o di recesso, il RUP deve darne comunicazione immediata all'ANAC attraverso la PAD e procedere, ove ne ricorrano i presupposti di legge, all'inserimento nell'anagrafe dei contraenti inadempibili istituita presso l'Autorità, con le conseguenti annotazioni nel casellario informatico degli operatori economici.

d) Responsabilità, flussi informativi e controlli

d.1) Responsabilità dei soggetti coinvolti

Il corretto allineamento tra ciclo tecnico e ciclo finanziario presuppone una chiara definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti.

Il RUP è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione di tutte le fasi del ciclo tecnico-realizzativo, ivi compresa la predisposizione e l'aggiornamento del cronoprogramma, e della trasmissione tempestiva al Responsabile del Servizio Finanziario di tutti gli atti rilevanti ai fini contabili.

Il Responsabile del servizio competente è responsabile della redazione del DIP e della verifica, nell'esercizio del controllo gerarchico, del rispetto dei tempi procedurali da parte dei RUP assegnati al proprio settore.

Il Responsabile del Servizio Finanziario è responsabile della corretta imputazione contabile delle operazioni del ciclo finanziario, della verifica della presenza del cronoprogramma allegato alla determinazione a contrarre quale condizione per il rilascio del visto di regolarità contabile, e della segnalazione al Segretario Comunale di eventuali disallineamenti tra ciclo tecnico e ciclo finanziario.

Il Segretario Comunale esercita i poteri di sovrintendenza e coordinamento, attiva il potere sostitutivo nei casi previsti e assicura il monitoraggio complessivo del ciclo di vita dei contratti.

d.2) Obblighi di comunicazione e reporting

Si dispone che i RUP trasmettano mensilmente al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario un prospetto riepilogativo riportante, per ciascun intervento in corso, i seguenti dati: *la fase del ciclo tecnico raggiunta, la data dell'ultimo atto tecnico adottato, il CUP e il CIG, lo stato del FPV e degli impegni contabili registrati.*

Il prospetto costituisce strumento di supporto all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il Nucleo di Valutazione dell'ente terrà conto del rispetto dei tempi del ciclo tecnico-realizzativo nella valutazione della performance organizzativa e individuale dei Responsabili.

e) obblighi di trasparenza

In applicazione del principio dell'*only once* (unicità dell'invio) di cui all'art. 19, co. 2 d.lgs. 36/2023, la trasmissione dei dati alla **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC** assolve contestualmente agli **obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 37, co. 2 d.lgs. 33/2013).**

La stazione appaltante deve:

- inserire nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" il collegamento ipertestuale alla scheda del contratto in BDNCP (una scheda per CIG), per tutti i dati oggetto di comunicazione obbligatoria ex delibera ANAC 261/2023;
- pubblicare direttamente in Amministrazione Trasparente i dati non soggetti a comunicazione obbligatoria alla BDNCP (all. 1 delibera ANAC 264/2023, integrata da delibera 601/2023).

La mancata trasmissione alla BDNCP è sanzionata con sanzione pecuniaria da € 500 a € 5.000 a carico del RUP (art. 222, co. 9 e 13 d.lgs. 36/2023).

Per gli affidamenti diretti in circostanze di somma urgenza o per eventi di protezione civile, gli atti di cui all'art. 23 della delibera ANAC 270/2023 (verbale di somma urgenza, perizia giustificativa, elenco prezzi, verbale di consegna, contratto) devono essere trasmessi ad ANAC tramite BDNCP, con richiesta del CIG fin dall'avvio della procedura.

L'adempimento è unico e assolve sia l'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente sia quello di comunicazione all'Autorità.

Si invitano i responsabili a garantire la corretta alimentazione delle PAD per l'intero ciclo di vita dei contratti e a curare l'adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente ai nuovi schemi ANAC come previsto nella sezione 2.3 del PIAO 2026/2028.

Il mancato rispetto delle presenti indicazioni sarà oggetto di segnalazione nell'ambito delle attività di controllo di secondo livello del RPTC e del Nucleo di Valutazione, con le conseguenze previste dagli artt. 43, 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013.

f) Disposizioni finali

La presente direttiva è vincolante per tutti i responsabili di Servizio e i RUP dell'ente nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante in quanto costituisce disposizione di servizio finalizzata a garantire omogeneità dei comportamenti interni e semplificazione delle procedure. Il mancato rispetto delle indicazioni in essa contenute configura violazione dei doveri d'ufficio e può dare luogo a responsabilità disciplinare, oltre che erariale nei confronti della Corte dei Conti. I Responsabili di Servizio sono tenuti a darne adeguata diffusione ai propri collaboratori.

Sarà valida sino a successivo atto di aggiornamento che recepirà eventuali aggiornamenti normativi o interpretativi ovvero fino all'eventuale modifica delle disposizioni normative di riferimento, ferma restando la clausola di adeguamento automatico.

La presente direttiva sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

**IL SEGRETARIO COMUNALE – RPTC
dott.ssa Debora Foderà**

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modificazioni.